



ISTITUTO COMPRESIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
"Eduardo De Filippo"

COD.MECC.SAIC8BA00C -C.F.80028470658 -COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)
TEL. 0815152203 - FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icdefilippo.gov.it



S.Egidio del M. Albino, 09/03/2020

A tutto il personale DOCENTE e ATA
Alle famiglie degli alunni plesso
Capoluogo / S. Lorenzo / O.Loreto
Al DSGA
All'Albo on line / Circolari
Al sito istituzionale / News

**OGGETTO : CHIUSURA SCUOLE COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO -
ORDINANZA SINDACALE -DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – sospensione attività plessi scolastici del territorio comunale
Prot. n. 3713 del 09/03/2020.**

Si comunica che nei giorni 09,10 e 11 marzo 2020, le scuole di ogni ordine e grado
situate nel Comune di S. Egidio del Monte Albino, resteranno chiuse per i motivi esposti
nell'Ordinanza di cui all'oggetto ed allegata alla presente.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Angelo De Maio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – sospensione attività plessi scolastici del territorio comunale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 che all'art. 1 dispone che "*1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica*" e al comma 2 individua le misure che tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che *Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché / Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale* e al comma 2 dispone che "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 9 agosto 2000, n. 267;*

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" c, in particolare. L'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e*

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 1 17 (Interventi d'urgenza) sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n.7 del 6 marzo 2020, la successiva ordinanza n. 8 del 8/03/2020;

VISTO Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

DATO ATTO che

che alcuni locali della Scuole del territorio potrebbero essere venuti in contatto con alunni provenienti da Comuni vicini ed in particolare da San Marzano sul Sarno (comune interessato al momento da un caso di contagio), in via prudenziale

ORDINA.

1. In riferimento ai plessi scolastici ricadenti sul territorio comunale la chiusura per giorni tre a decorrere dalla data odierna, nonché la sospensione di ogni attività ivi espletata compresa quella del personale docente, amministrativo (ATA), onde consentire un'ulteriore sanificazione dei locali.

La presente ordinanza è notificata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo dott. A. De Maio

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.